

Le dichiarazioni del minore capace di testimoniare ex art. 196 c.p.p. possono da sole costituire fondamento di una sentenza di condanna per reati sessuali a suo danno

Trib. Lodi, Pres. Dott. Ceron, Est. Dott. Castellucci, sent. dell'8.7.2014 (dep. 3.10.2014).

La testimonianza del minore può assurgere a prova piena e non necessitare di riscontri estrinseci laddove il giudice valuti che: a) il minore sia capace a deporre ex art. 196 c.p.p., ossia abbia l'attitudine psichica in relazione all'età a memorizzare gli eventi, riportandoli in modo coerente e compiuto; b) il minore sia intrinsecamente attendibile, avendo riguardo all'origine delle accuse, al soggetto al quale le stesse sono riferite ed ai rapporti fra accusato e minore; c) le dichiarazioni siano intrinsecamente attendibili tenuto conto del loro contenuto e delle loro modalità, nonché della loro organicità, uniformità, costanza e coerenza con altri elementi del processo; d) non possano essere ragionevolmente formulate verità alternative a quelle offerte dal minore che potrebbe essere stato auto o etero indotto nelle dichiarazioni, ovvero aver enfatizzato dei vissuti, ovvero agito per ottenere il consenso altrui (Nel caso di specie è stata esclusa l'attendibilità estrinseca ed intrinseca dei minori, in quanto in sede di incidente probatorio i minori, vittime di involontarie suggestioni pregresse da parte della madre e che hanno reso le risposte solo a fronte di domande suggestive, non hanno riportato gli stessi fatti narrati al genitore pochi giorni dopo i fatti.) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, n. 39994, 26.9.2007.